



BANDO - Anno 2018

Istituzione di nuovi CENTRI ANTIVIOLENZA, NUOVI SPORTELLI e NUOVE CASE RIFUGIO.

DPCM 1 Dicembre 2017 “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l’anno 2017, di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119”.

Il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Dicembre 2017 “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l’anno 2017, di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119”;

VISTA la Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”, modificata con legge regionale 21 giugno 2018, n. 22;

VISTA la deliberazione n. 1503 del 16 ottobre 2018 con la quale la Giunta regionale ha approvato l’articolazione organizzativa delle strutture di sostegno alle donne vittime di violenza operanti nel territorio della Regione del Veneto;

VISTA la deliberazione n. 1587 del 30 ottobre 2018 con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei finanziamenti, stabilendo che questi siano diretti a finanziare i Comuni e le Aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) per l’attivazione di nuovi centri antiviolenza, nuovi sportelli di centri antiviolenza già operanti e nuove case rifugio, quali strutture e servizi di supporto alle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza;

RENDE NOTO

I. Stanziamento

Per il finanziamento volto all’attivazione di nuovi centri antiviolenza, nuovi sportelli di centri antiviolenza già operanti¹ e nuove case rifugio è previsto uno stanziamento complessivo di €305.454,00 sul capitolo 102214 del Bilancio di previsione 2018-2020.

II. Beneficiari finali dell’intervento

Donne, sole o con figli minori, vittime di violenza in qualsiasi forma essa si concretizzi, che potranno essere accolte nelle strutture oggetto del finanziamento, indipendentemente dalla loro nazionalità, etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico e condizione economica.

III. Soggetti ammessi a presentare domanda di contributo

Possono presentare domanda di contributo:

1. Comuni del Veneto:

- a. singoli;
- b. associati con altri Comuni;
- c. in convenzione ai fini della gestione dei nuovi centri antiviolenza, dei nuovi sportelli di centri antiviolenza già operanti e delle nuove case rifugio, ai sensi dell’articolo 11 della L.R. n. 5/2013 e dell’articolo 1, comma 3 e articolo 8, comma 3 dell’Intesa Stato Regioni del 27 novembre 2014, con associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno quinquennali, in materia di violenza contro le donne.

2. Aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) del Veneto:

- a. singole;

¹ Il Centro Antiviolenza deve essere inserito nell’elenco regionale approvato con DGR n. 1503/2018.



- b. associate con altre Aziende ULSS;
- c. in convenzione ai fini della gestione dei nuovi centri antiviolenza, dei nuovi sportelli di centri antiviolenza già operanti e delle nuove case rifugio, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. n. 5/2013 e dell'articolo 1, comma 3 e articolo 8, comma 3 dell'Intesa Stato Regioni del 27 novembre 2014, con associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno quinquennale, in materia di violenza contro le donne.

I Comuni o le Aziende ULSS che presentano domanda di finanziamento alla Regione del Veneto sono considerati "capofila" dell'iniziativa. Il capofila sarà il beneficiario formale del contributo e responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione del progetto (comunicazione formale dell'avvio delle attività, redazione e sottoscrizione della relazione finale corredata dal relativo rendiconto delle spese sostenute, conservazione della documentazione contabile).

IV. *Tipologie di strutture finanziabili*

Le strutture oggetto del finanziamento sono:

- a) nuovo centro antiviolenza così come definito all'articolo 3 L.R. n. 5/2013 e dall'Intesa Stato Regioni del 27 novembre 2014;
- b) nuovi sportelli dei centri antiviolenza (articolo 2 comma 2 dell'Intesa Stato Regioni del 27 novembre 2014) già operanti e individuati con DGR n. 1503 del 16 ottobre 2018;
- c) nuova casa rifugio così come definita all'articolo 4 L.R. n. 5/2013 (modificata con legge regionale 21 giugno 2018, n. 22) e dall'Intesa Stato Regioni del 27 novembre 2014.

V. *Ripartizione dello Stanziamento*

Lo stanziamento complessivo di € 305.454,00 viene ripartito tra le tre tipologie di strutture come di seguito riportato:

- a) Euro 80.000,00 per l'apertura di un nuovo centro antiviolenza nel territorio regionale per permettere una maggiore copertura territoriale;
- b) Euro 145.454,00 per l'apertura di nuovi sportelli di centri antiviolenza già operanti al fine di migliorare la rete dei servizi offerti sul territorio regionale;
- c) Euro 80.000,00 per l'apertura di una nuova casa rifugio nel territorio regionale al fine di raggiungere il numero di 22 individuato come standard di riferimento per la Regione del Veneto in base alla sua popolazione dal Dipartimento Pari Opportunità.

Nel caso di non esaurimento dello stanziamento disponibile per una data tipologia, in sede di riparto, potrà essere valutata la possibilità di implementare lo stanziamento per le altre tipologie in relazione al numero di domande pervenute e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

VI. *Ammissibilità delle richieste di contributo*

Le richieste di contributo dovranno rispettare, a pena di inammissibilità, le seguenti condizioni:

- a) per ciascun nuovo centro antiviolenza, nuovo sportello di centri antiviolenza già operanti e nuova casa rifugio potrà essere presentata una sola domanda di contributo;
- b) ciascun Comune e ciascuna Azienda ULSS potrà presentare più richieste di contributo per diverse strutture e per diverse tipologie di strutture;
- c) le richieste di contributo dovranno essere compilate in ogni loro parte avvalendosi esclusivamente del modulo di domanda allegato al presente Bando, e spedite secondo le modalità indicate nello stesso.

VII. *Spese ammissibili*

Sono considerate ammissibili al finanziamento le seguenti spese (IVA inclusa):

Per nuovi centri antiviolenza e nuove case rifugio:

- a) manutenzione ordinaria: impianti, tinteggiatura locali, acquisto arredi;



- b) spese di gestione: acquisto attrezzature e materiali di consumo, utenze (telefono, acqua, riscaldamento), altre spese attinenti all'organizzazione della struttura;
- c) retribuzione e formazione di personale specializzato e di supporto alla struttura;
- d) attività di divulgazione/sensibilizzazione sui servizi offerti dalla struttura;
- e) spese di accoglienza in emergenza.

Per nuovi sportelli dei centri antiviolenza già operanti:

- a) manutenzione ordinaria: impianti, tinteggiatura locali, acquisto arredi;
- b) spese di gestione: acquisto attrezzature e materiali di consumo, utenze (telefono, acqua, riscaldamento), altre spese attinenti all'organizzazione della struttura;
- c) retribuzione e formazione delle "operatrici di sportello".

In fase di valutazione dei progetti gli Uffici competenti potranno ritenere non ammissibili alcune voci di spesa o parti di esse, apportando riduzioni ai costi preventivati.

VIII. Criteri di valutazione dei progetti e riparto contributi

I progetti presentati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:

- a) ambito provinciale con minore copertura territoriale di strutture già operative (Report regionale anno 2018);
- b) bacino di utenza potenziale (ultimo dato su popolazione comunale residente) dove la struttura verrà avviata.

IX. Contributo concedibile

I progetti approvati saranno finanziati sulla base dei costi preventivati, considerati ammissibili. Per il nuovo centro antiviolenza e la nuova casa rifugio il finanziamento non potrà comunque superare l'importo complessivo massimo di Euro 80.000,00 per ogni domanda ammessa al finanziamento. Per i nuovi sportelli dei centri antiviolenza già operanti il finanziamento non potrà comunque superare l'importo complessivo massimo di Euro 25.000,00 per ogni domanda ammessa al finanziamento. I contributi concessi dovranno essere utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione degli interventi approvati.

X. Durata del progetto

Tutti i progetti ammessi dovranno avere durata annuale. Con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale di approvazione del riparto dei finanziamenti concessi sarà fissato il termine per la conclusione delle attività e per la presentazione delle relazioni finali e delle rendicontazioni di spesa.

XI. Graduatoria

La valutazione dei progetti risultati ammissibili è finalizzata alla redazione di 3 distinte graduatorie - nuovo centro antiviolenza, nuovi sportelli di centri antiviolenza già operanti e nuova casa rifugio - che verranno approvate, come previsto dalla DGR n. 600 dell'8 maggio 2017, entro 180 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande al presente bando, con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale.

XII. Modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi

Gli Enti beneficiari dovranno comunicare la data di avvio delle attività (su modulistica fornita dalla Regione) e il Codice Unico di Progetto (CUP) a seguito del ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo, pena la decadenza dalla assegnazione.

Il contributo verrà liquidato secondo le modalità di seguito descritte:

1. 60% quale acconto, ad esecutività del decreto di assunzione degli impegni di spesa;
2. 40% quale saldo, previa presentazione da parte del rappresentante legale dell'ente beneficiario di:
 - a. relazione finale sull'attività svolta;



- b. rendiconto finanziario, sulla base del prospetto riepilogativo delle spese fornito dalla Regione, indicante, per ciascuna spesa, gli estremi dei documenti contabili che attestano l'effettuazione delle stesse;
- c. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 su modulistica fornita dalla Regione.

È obbligatoria la trasmissione, da parte del rappresentante legale dell'ente beneficiario, di relazioni semestrali (su modulistica fornita dalla Regione) sulle azioni svolte e sul numero degli accessi/donne accolte (articolo 3 comma 6 del DPCM 1 dicembre 2017), pena la revoca del contributo.

La liquidazione del saldo del contributo concesso sarà subordinata alla rendicontazione da parte del beneficiario di una somma non inferiore al contributo concesso, così come indicato nel provvedimento di approvazione del riparto del finanziamento.

Nel caso tale somma risultasse inferiore, il contributo sarà ridotto, con obbligo di restituzione dell'eventuale maggior importo già erogato a titolo di acconto.

Si procederà alla revoca del contributo nel caso in cui la documentazione presentata non sia sufficiente ed idonea a stabilire il costo totale per le iniziative realizzate, oppure la realizzazione dei progetti non rispetti le scadenze sopra individuate o non sia conforme a quanto previsto in fase di assegnazione del contributo, con l'esclusione di eventuali variazioni non sostanziali al progetto autorizzate dal Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale.

XIII. *Variazioni al progetto*

Ogni variazione progettuale che dovesse rendersi necessaria nella fase di attuazione dovrà essere preventivamente comunicata e potrà essere autorizzata, in seguito a valutazione degli Uffici, da parte del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale. Le variazioni, in termini non sostanziali, potranno essere richieste relativamente a:

- a) durata: sulla base di una richiesta adeguatamente motivata da parte dell'Ente beneficiario, con individuazione dei nuovi termini di conclusione delle attività e presentazione della documentazione conclusiva del progetto;
- b) attività e/o previsioni di spesa: sulla base di una richiesta adeguatamente motivata da parte dell'Ente beneficiario, recante il dettaglio delle variazioni di attività e/o budget.

XIV. *Presentazione della domanda*

Modulo di domanda Tutte le richieste di contributo dovranno essere compilate esclusivamente avvalendosi dell'apposita modulistica approvata con il decreto del Direttore della Unità organizzativa n. 102 del 14.11.2018 rispettivamente agli allegati: **A1 "Istituzione di nuovo centro antiviolenza"**, **A2 "Istituzione di nuovo sportello di centri antiviolenza"** e **A3 "Istituzione di nuova casa rifugio"**, **A4 "Lettera di Accordo"** disponibile sul sito web della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it) alla voce "Bandi, Avvisi e Concorsi". Il modulo di domanda dovrà essere **obbligatoriamente compilato** in ogni sua parte.

Sottoscrizione il soggetto che sottoscrive la domanda deve coincidere con il soggetto indicato nella prima parte del modulo, pena la non ammissibilità della domanda. Si dovrà allegare copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore, ad eccezione delle domande presentate con firma digitale.

Presentazione Le richieste di finanziamento dovranno essere inoltrate **esclusivamente** mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: relazintercomunicazioneistar@pec.regione.veneto.it.

La e-mail dovrà recare in allegato la **domanda** di finanziamento e tutti gli **allegati in formato pdf**. Le informazioni sulle modalità di trasmissione con posta elettronica certificata si trovano al seguente indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>.

Scadenza Le richieste di finanziamento dovranno essere inoltrate **entro il 5 dicembre 2018**, a pena di ammissibilità.

Oggetto Al fine dell'identificazione del Bando di riferimento, nell'oggetto della e-mail contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura: "*Domanda di finanziamento per interventi per prevenire e contrastare la violenza contro le donne. Istituzione di nuove strutture – anno 2018 - Fondi statali*". Nel



testo della e-mail dovrà essere indicata la Unità Organizzativa destinataria: Unità Organizzativa Cooperazione internazionale.

XV. *Responsabile del procedimento*

La struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è l'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale (L. n. 241/1990 e s.m.i.).

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione internazionale.

XVI. *Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR)*

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la concessione dei finanziamenti statali previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Dicembre 2017 “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'anno 2017, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazione nella legge 15 ottobre 2013, n. 119” per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, in attuazione alla Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne” e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la predetta normativa nazionale e regionale. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati raccolti, potranno essere trattati anche in forma automatizzata e a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere diffusi nei casi previsti da legge o regolamento nella sezione del sito regionale www.regione.veneto.it denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013) e/o nella sezione del predetto sito denominata “Bandi, Avvisi e Concorsi” e/o nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto –BURVET(ai sensi della Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29). Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi espressamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato dalle regole interne proprie all'Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti regionali e nazionali in materia; i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale l'accesso ai dati personali che Lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento 2016/679/UE).

L'interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.



L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali necessari per l'espletamento dell'istruttoria ai fini dell'adozione dell'eventuale provvedimento finale del relativo procedimento amministrativo, pena l'impossibilità di accedere ai contributi economici e concludere le procedure relative alle finalità sopra citate.

Informazioni sui contenuti del Bando potranno essere richieste alla Unità Organizzativa Cooperazione internazionale:

telefono 041/2794348 – 4347;

e-mail: palma.ricci@regione.veneto.it;
claudia.peruzzi@regione.veneto.it

IL DIRETTORE
Maria Elisa Munari